**FISCO** 

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

tramite di uno o più intermediari

finanziari italiani abilitati a funge-

redasostitutodiimpostaecheagi-

rannonellavestedirappresentan-

te fiscale per conto degli enti che

svolgono professionalmente

un'attività di natura finanziaria

Laterzaparte dell'Accordo è in-

vece dedicata all'introduzione di

una speciale procedura di volun-

tary disclosure vaticana con le

stesse cause di non punibilità pe-

nale tributaria anche in ordine ai

reati di riciclaggio e autoriciclag-

gio sempre derivanti da reati pre-

supposti fiscali che, solo per i sog-

gettigià elencati, prevede la regola-

rizzazione delle attività da loro de-

tenute e non dichiarate sino al 31

dicembre 2013. La procedura pre-

vede la presentazione entro 180

giorni dall'entrata in vigore del-

l'Accordo internazionale di

un'istanza di regolarizzazione dei

capitalialleautoritàvaticanechela

dovrannotrasmetterealleautorità

italiane entro 270 giorni per com-

i contribuenti specificamente in-

dividuati potranno pagare il 20%

dei redditi di capitale e dei redditi

diversidelle attività finanziarie de-

tenute presso enti che svolgono

Finoall'annualità2011compresa

pletare la procedura.

nella Città del Vaticano.

**Fisco internazionale.** Per le annualità fino al 2015

Verso il debutto la voluntary

Conlapubblicazione del 22 lu-

glio 2016 sulla Gazzetta Ufficiale

(numero 170) della legge 137/2016

da parte italiana si è completato

l'iter di approvazione della Ratifi-

ca ed esecuzione della Conven-

zione tra il Governo italiano e la

Santa Sede in materia fiscale,

fatta nella Città del Vaticano il 1°

aprile2015.LaConvenzioneèsog-

getta a ratifica degli Stati contra-

enti, in conformità alle loro legi-

slazioni. Entrerà in vigore il gior-

no successivo alla data in cui ci sa-

ranno le rispettive ratifiche con

notifica diplomatica. Data di de-

correnza ufficiale sarà il giorno in

cui sarà ricevuta l'ultima notifica.

tro parti fondamentali. La pri-

ma si occupa dello scambio di in-

formazioni adeguando i rapporti

tra l'Italia e la Stato vaticano allo

standard previsto dall'articolo 26

del modello Ocse: quindi totale

abolizione del segreto bancario,

possibilità da parte delle rispetti-

ve autorità amministrative di da-

reinformazioni surichiesta in ca-

si relativi a un singolo contri-

buente ovvero in casi relativi a

una pluralità di contribuenti con

disciplinate le modalità di deter-

minazione eversamento delle im-

poste sui redditi di capitale e sui

redditi diversi delle attività finan-

ziarie da parte di soggetti fiscal-

menteresidenti in Italia, che siano

titolari di attività finanziarie pres-

soentichesvolgonoprofessional-

mente un'attività di natura finan-

ziaria nella Città del Vaticano. I

soggetti sono individuati tra le

presone fisiche rientrantinelle se-

Nella seconda parte vengono

retroattività al 2009.

LaConvezione constadi quat-

«Italia-Vaticano»

Cassazione. Un'ordinanza dei giudici di legittimità chiarisce i termini e le condizioni per effettuare correttamente la contestazione

## Accertamento, prove da allegare

## indagini di mercato e dati su cui si fonda la pretesa Il contribuente deve con

Laura Ambrosi

Illegittimo l'accertamento tributario cherinvia ad indagini di mercato ed annunci pubblicitari senza che tali elementi siano adeguatamente riscritti nella motivazione ovvero che siano allegati. Ad affermarlo è la **Corte** adempiuto anche per relationem, di cassazione con l'ordinanza numero 15348 depositata ieri.

L'agenzia delle Entrate recuperava a tassazione una plusvalenza in capo ad un contribuente sul presupposto che la stessa fosse conseguente alla cessione di una licenza taxi.

Dalla motivazione dell'avviso di accertamento emergeva che la quantificazione del maggior imponibile era fondata su asserite rilevazioni di mercato ed annuncipubblicitarioltrecheadati reperiti presso le associazioni di categoria.

Il provvedimento veniva im- riproduca il contenuto essenziapugnato dinanzi al giudice tributario lamentando la violazione dell'articolo 7 dello Statuto del contribuente, per mancata allegazione degli atti richiamati, nella specie utilizzati a supporto della pretesa fiscale.

spingevano il gravame ritenendo nella condizione di individuare i attendibile la ricostruzione operata dall'Ufficio e quindi legittimamente utilizzabili i dati-anche non allegati-richiamati generica- indicata nella motivazione del mente nell'accertamento.

L'operazione di **Merger leve**- borso di detti debiti:

ficazione fiscale. Questo è quanto se utili allo scopo.

si evince dalla recentissima sen-

tenza 3985/2016 della **Ctr di Mila**-

**no,** depositata lo scorso 6 luglio.

formativiper le operazioni di «fu-

tra società, una delle quali abbia

ragedbuyout (Mlbo) nonèelusi il progetto di fusione (articolo

**ciale**. Per il resto, la struttura stes- finanziarie previste per il soddi-

sa dell'**operazione straordina-** sfacimento delle obbligazioni del-

ria, basata sull'accollo del costo la società risultante dalla fusione;

dell'operazione in capo alla socie
la relazione (articolo 2501-quin-

sione a seguito di acquisizione di controllo attraverso uno sche-

che prevede, nel caso di fusione non assumere direttamente l'ob-

controllo dell'altra, quando per ziamento, ponendo queste obbli-

effetto della fusione il patrimonio gazioni a carico della cosiddetta

Il contribuente ricorreva allora

I giudici di legittimità, ricordando un orientamento consolidato, hanno innanzitutto precisato che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri attio documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto

**IL PUNTO** 

Il principio è rilevante perché non di rado l'amministrazione usa indagini di mercato ma senza renderle disponibili

notificato ovvero che lo stesso ne le.Inquest'ultimaipotesi,occorre che siano riportate le parti (come oggetto, contenuto e destinatari) necessarie e sufficienti per sostenere il provvedimento emesso.

Il contribuente ed il giudice, in sede di eventuale sindacato giu-Entrambi i giudici di merito re- risdizionale, devono essere posti punti specifici di dove si trovano nella motivazione non siano rile parti a supporto della quantificazione del maggior imponibile provvedimento.

valaddovemutila compagine so- 2501-ter) deve indicare le risorse tiirapportigiuridici (attivie passi-

l'effetto che in tali casi l'Ufficio nere un piano economico-finantono di distinguerla nettamente

nonpuòattivarelarelativariquali- ziario con indicazioni delle risor- dalla semplice acquisizione diret-

«l'acquisto di una partecipazione

garanzia generica o fonte di rim- con la società veicolo, obbligata al dall'Ufficio, secondo il quale la

per Cassazione.

Ne con ue così che l'omessa ero il mancato riallegazione porto degli enti essenziali impedisce di e inare il merito escludendo della pretesa fiso peraltro che il giuo dito possa sostituire la propria azione a quella dell'Amminist ne in ordine alla sussistenza supposto impositivo.

Per tali ragioni, la Supi Corte ha annullato l'avviso di certamento, ossia perché ritent to carente di motivazione.

Il principio affermato nella specie è particolarmente interessante poiché non di rado l'Agenzia delle entrate, a sostegno della pretesa, indica asserite indagini di mercato, ricerche statistiche o elementi analoghi, ma difficilmente allega prova di tali conclusioni o ne riporta adeguatamente elementi necessari per un possibile riscontro.

Bastipensare agli accertameninduttivi fondati sulla media deiredditiprodottidaimprese similari ovvero le ricostruzioni dei corrispettivi immobiliari fondate sugli annunci pubblicitari.

Secondo il principio della Cassazione, quindi, tali atti potrebbero essere illegittimi ove portati in stralcio elementi salienti ovvero non vi siano allegati al provvedimento.

vi) della società incorporata deri-

I giudici puntano l'attenzione

sulla forte caratterizzazione del-

ta. A seguito dell'eccezione posta

senziali dell'operazione, i giudici obiettivo poteva essere ottenuto Entrate nella circolare 6/Epubbli-

lombardi sintetizzano l'interesse attraverso l'acquisizione diretta cata lo scorso 30 marzo . L'ammi-

con l'operazione di Mlbo il fondo

ha potuto accollare il costo del-

ciò è stato evidentemente decisi-

bligazione di pagamento del prez- vo ai fini dell'entrata nella compa- nella fusione (anche inversa) il lo-

di quest'ultima viene a costituire società target, previa sua fusione la seconda eccezione formulata per i creditori, dell'esposizione tengano posizioni minoritarie.

controllo della società».

Dopo aver ricordato i tratti es- dall'Ufficio secondo cui lo stesso ne recentemente definita dalle

vante dalla predetta fusione».

Ctr Milano. Il chiarimento sugli effetti dell'operazione straordinaria di «Merger leveraged buy out» è in linea con la circolare

«Mlbo» non elusivo se i soci cambiano

tà target, la distingue fin dall'origi- quies) deve indicare le ragioni che l'operazione straordinaria in pre- nel caso di specie-è risultato con-

L'articolo 2501-bis del Codice che il legislatore, con tale disposi- sul mercato della società target, la nistrazione finanziaria (seppur

civile regolamenta gli obblighi in- zione, ha inteso tutelare, ovvero Commissione obietta che «solo con uno specifico focus sulla de-

con indebitamento». Articolo ma che consenta all'acquirente di l'operazione alla società target e zionale) ha infatti convenuto che

contratto debiti per acquisire il zo ovvero di rimborso del finan- gine societaria e nell'acquisto di gico epilogo dell'acquisizione

nedauna acquisizione diretta, con giustificano l'operazione e conte- dicato, le cui peculiarità permet- trario alla realtà dei fatti).

rimborso di cui sopra a seguito base societaria, al termine del-

dell'acquisto della titolarità di tut- l'operazione, sarebbe rimasta so-

### Le decisioni

È illegittimo l'accertamento tributario che rinvia ad indagini di mercato ed annunci pubblicitari senza che tali elementi siano adeguatamente riscritti nella motivazione ovvero

che siano allegati. Il

contribuente ed il giudice, n sede di eventuale dacato giurisdizionale, no essere posti nella zione di individuare i ecifici di dove si parti a supporto della q ificazione del onibile indicata maggior

02 | CASSAZIONE 6636/2016

nella motiv

provvedime

È illegittimo l'avvis accertamento che fa riferimento ad altri documenti non precisati non allegati. Le ragioni del pretesa devono essere chiare nel provvedimento per garantire il diritto di difesa. Va così delimitato l'ambito della pretesa al fine di consentire al contribuente di enunciare

stanzialmente la stessa esistente

ex ante. Al riguardo, la Commis-

sione ha verificato l'assunto del-

l'Ufficio, non eccependone la va-

lidità sul piano teorico (ma che -

Ancorchè i giudici non ne fac-

ciano menzione, la decisione pare

in perfetta sintonia con la posizio-

ducibilità degli interessi passivi e

le operazioni di respiro interna-

«le operazioni di Mlbo vedono

mediante indebitamento, neces-

I giudici si spostano quindi sul- sario anche a garantire il rientro, purchè questi ultimi, ex post, de-

debitoria. Di fatto, la struttura

01 | CASSAZIONE 15348/2016 motivi di ricorso specifici a pena di inammissibilità nel primo grado di giudizio.

> 03 | CASSAZIONE 6103/2016

Nel corso del giudizio, l'Ufficio non può modificare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell'accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confini della lite. La Cassazione ha così precisato che nel diritto tributario, le ragioni poste a

base dell'atto impositivo definiscono i confini del giudizio ed il ricorrente, infatti, si difende sollevando eccezioni in ordine a quanto indicato nella motivazione.

04 | CASSAZIONE 11967/2015 L'avviso di accertamento che rettifica il valore di un mmobile nell'ambito di una mpravendita è nullo se viene allegato l'atto a riferimento o parametro) o tecnico erariale dall'l nella p

scelta, rispondendo

tra-fiscali, riconosciute

ce civile e, spesso, impos

nanziatori terzi, diffici

potrebbe essere considera

nalizzata essenzialmente al c

seguimento di indebiti vantagi

fiscali», arrivando a concluder

che le contestazioni formulate

«dovranno essere riconsiderate

dagli Uffici ed eventualmente

abbandonate, salvo che, nei sin-

goli casi, non si riscontrino altri

specifici profili di artificiosità»,

quale, appunto, il caso in cui nel-

l'operazione «abbiano concorso i

medesimi soggetti che, diretta-

mente od indirettamente, con-

Circail cambio dei soci, siricor-

da che anche la Ctp di Milano, con

le sentenze 9999-10002/24/15del-

lo scorso 10 dicembre 2015, aveva

già evidenziato che non vi è elu-

sione laddove il cambio dei soci

sia reale e sostanziale, indipen-

dentemente dalla permanenza di

soggetti già presenti anterior-

mente all'operazione di Mlbo,

trollano la società target».

### **Dichiarazioni**

# Per il 770

La proroga del modello 770 aspetta solo la firma del presidente del Consiglio dei ministri. Il decreto è stato firmato venerdì scorso dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, e arriverà nelle prossime ore alla presidenza del Consiglio per il visto di Matteo Renzi.

Il provvedimento, che dovrà poi essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sposterà la scadenza per l'invio telematico a giovedì 15 settembre, come anticipato dal viceministro dell'Economia, Luigi Casero.

La scadenza originaria per l'invio del 770 era fissata peril31luglio, cheperò è domenica. Si passerebbe quindi al 1º agosto, data in cui, però, inizia la sospensione degli adempimenti. Dal 1° al 20 agosto, infatti, sono sospesi i terminipergliadempimenti fiscali. Il calendario aggiornato sul sito dell'agenzia delle Entrate ricorda che il 21 -datadellafinedellasospensione - cade di domenica, per cui gli adempimenti fiscali e i versamenti riprenderanno dal 22 agosto.

rà ulteriormente posticipato grazie al decreto di proroga approdato ieri sul tavolo el presidente del Consi-Lo slittamento della nza va incontro alle riarrivate dai Consulavoro e dai ommercial cati d avere più i associaz erano stat Anc, Aidc, Unico, Ando proponeva va nella lor comporta alcun d riale, e consente all'in categoria di concentrarsi sui numerosi e complicati adempimenti che, invece, aiutano l'Erario nell'incassare il gettito fiscale più im-

portante dell'anno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## il rinvio si fa sempre più vicino

Peril 770, però, il termine sa-

guenti categorie: chierici e membridegliistitutidivitaconsacratae delle società di vita apostolica; dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santasedeedeglialtrientielencatinel Trattato del Laterano, che percepiscono redditi ivi indicati. Vencivile vaticana. Questi soggetti potranno, limitatamente alle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente regliobblighidideterminazionee tati Lateranensi. versamento delle imposte per il

## Bollo e registro. Anche la provvista Cdp

## Mutui ai giovani, patti sempre esenti

Angelo Busani

**Esenzione da imposta** di registro, imposta di bollo e qualsiasi altra imposta per i mutui, conprovvistadellaCassaDepositiePrestiti(Cdp),erogatidalle banche a giovani coppie, famiglie numerose o con disabili: lo trate nella risoluzione n. 61/E del 25 luglio 2016.

Il dubbio circa il trattamento sorgeva per il fatto che il Dl 269/2003 (articolo 5, comma 7bis, introdotto dal Dl 102/2013) prevede l'erogazione di finanziamenti della Cdp alle banche affinchè queste ultime eroghino mutui (garantiti da ipoteca suimmobiliresidenziali) perfa- contratto di finanziamento stivorire l'acquisto dell'abitazione principale o per interventi di ristrutturazione, da parte di categorie di soggetti meritevoli di tutela, quali le giovani coppie, le famiglie numerose o i nuclei familiari con disabili.

Il Dl 269/2003 (articolo 5, comma 24) dispone che questi finanziamenti sono esenti dalle imposte di registro e di bollo e da ogni altra imposta indiretta. eilmutuostipulatotralabancae Si er aposto il tema se questo trattamento tributario sia estensibile ai contratti di mutui zione di cui all'articolo 5, comerogati dalle banche a valere su ma 24, dl 269/2003 debba trovaquesta provvista della Cdp.

La risposta delle Entrate è stata positiva, perché il regime di esenzione deve trovare applicazione in relazione al complessidunque, sia con riferimento al finanziamento principale inter-

professionalmente un'attività di natura finanziaria nella Città del Vaticano; per ciascuno degli anni 2012 e 2013, una somma corrispondente all'applicazione delle aliquote dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'esterosulle attività finanziarie detenute in ciascuno di questi anni. Opzione estendibile anche per il 2014 e 2015. La convenzione prevede che entrambi gli Stati possano indicareledisposizioniattuativedi

dall'entratain vigore dell'accordo. Rimane, in ogni caso, l'incognita per i contribuenti italiani che non rientrano nelle categorie ristrette della Convenzione: rischiano di essere accertati in caso gono poi individuati gli enti tra: di richieste di gruppo ma senza istituti di vita consacrata, società una riapertura dei termini della di vita apostolica e altri enti con voluntary italiana non hanno una

queste procedure entro 60 giorni

personalità giuridica canonica o copertura completa. L'ultima parte dell'accordo introduce retroattivamente salvo rapporti definiti con sentenze passateingiudicatoalcunenorme un'attività di natura finanziaria di esenzione da vincoli e tributi nella Città del Vaticano, adempie- per gli immobili indicati nei Trat-

## La giurisprudenza di merito. Si fa strada l'applicabilità del regime di esenzione nella misura del 95% alle plusvalenze realizzate da società residenti in altri Stati Ue

## Il regime Pex supera i confini nazionali

Si sta facendo varco nella f), numero 1), Tuir. giurisprudenza di merito, e tesi dell'applicabilità del **re-** solleva con evidenza la quegime di esenzione nella mi- stione relativa alla compatibicolo 87 Tuir (cosiddetto Pex) di cui al Trattato sul funziona-Stati membri dell'Unione europea.

alle plusvalenze su partecipazioni realizzate da società di capitali fiscalmente residenti GLI EFFETTI POSSIBILI in Italia, mentre le plusvalen- Le conclusioni cui sono giunti ze su partecipazioni italiane i giudici dovrebbero valere realizzate da società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia scontano Ires di società residenti in Stati nella misura complessiva del terzi e imponibili in Italia 13,67% - in caso di partecipazioni qualificate – o imposta sostitutiva del 26% in caso di Convenzione contro le doppie partecipazioni non qualifica- imposizioni che - in deroga al mente per le plusvalenze su di residenza della società parpartecipazioni non qualifica- tecipata ceduta. te (I) realizzate da società remente non rilevanti secondo settembre 2015. Entrambe le estensibile alle plusvalenze su cipazioni che consentono di

con riferimento alle società cedenti che risiedono in Stati con Il regime Pex è circoscritto i quali l'Italia ha stipulato una

anche per plusvalenze

alizzo di plusvalenze su parte-Il regime deteriore accorda- cipazioni italiane da parte di te sui dividendi in uscita, in merita alcune riflessioni, la to alle società non residenti società residenti in Francia (ed ivi assoggettate ad imposta sul reddito delle società), dividendi distribuiti da sociesura del 95% recato dall'arti- lità con le libertà fondamentali imponibili in Italia, ai sensi del tà italiane a favore disocietà di protocollo alla Convenzione alle **plusvalenze realizzate** mento dell'Unione europea Italia-Francia, se la partecipada società residenti in altri (Tfue). La questione si pone zione ceduta attribuisce il di- di fonte interna percepiti da ritto ad almeno il 25% degli utili della partecipata.

me Pex accordato alle plusva-società residenti in Statiterzi e chel'impostascontatainItalia sulla plusvalenza non è solitate. Tale regime impositivo modello Ocse - attribuisce po- mente sterilizzata dalla con- bera circolazione dei capitali trova un'eccezione esclusiva- testà impositiva anche al Paese cessione di un credito d'impo- si estende agli Stati terzi e il resta nello Stato di residenza, at-Uno di questi casi è analiz- ne negli ordinamenti esteri della Pexrientra, sulla base dei sidenti in stati white-list di cui zato, appunto, nelle sentenze del regime Pex). A sostegno di principi espressi da una ormai al Dm 4 settembre 1996, escludella Ctp Milano, numero 7538 tale conclusione le citate senconsolidata giurisprudenza se da imposizione in base al- del 16 marzo 2015 e della Ctp tenze di merito riportano la della Corte di Giustizia, nell'articolo 5, comma 5, del Dlgs Pescara, numero 80 del 5 mar- sentenza della Corte di Giusti- l'ambito applicativo della libe-461 o/1997 (II) aventi ad og- zo 2014, confermata in secon- zia C-540/07 del 19 novembre ra circolazione dei capitali, in gettotitolinegoziatiinmerca- dogrado dalla Ctr Pescara con 2009 (Commissione/Italia), quanto la Pex costituisce istiti regolamentati, territorial- sentenza numero 1477 del 28 che, fissando un principio tuto applicabile sia alle parte-

l'articolo 23, comma 1, lettera controversie riguardano il re-partecipazioni, ha censurato il regime italiano delle ritenuquanto dava luogo ad un trattamento discriminatorio dei capitali stabilite in altri Stati Ue o See rispetto ai dividendi società di capitali residenti.

Le conclusioni cui è appro-I giudici accolgono il ricor- datalagiurisprudenzadimeriso proposto dalle società fran- to, senz'altro condivisibili, docesi e ritengono necessario ri- vrebbero valere anche in caso conoscere il medesimo regi- di plusvalenze realizzate da lenze realizzate dalle società imponibili in Italia in ragione di capitali residenti, pena la della presenza di una Convenviolazione della libera circo- zione contro le doppie imposilazione dei capitali e/o la li- zioni che ne prevede l'imponibertà di stabilimento di cui, ribilità anche nello Stato della spettivamente agli artt. 63 e 49 fonte (si pensi alle Convenzio-Tfue (ciò, anche considerato ni stipulate dall'Italia con Brasile, Cina e Israele). In base all'articolo 63 Tfue, infatti, la ligime discriminatorio derivantesa la generalizzata diffusio- te dalla mancata applicazione **IN SINTESI** 

**Applicazione** 

del regime Pex L'applicazione del regime Pex è circoscritta alle plusvalenze su partecipazioni realizzate da società di capitali fiscalmente residenti in Italia, mentre le plusvalenze su partecipazioni italiane realizzate da società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia scontano Ires nella misura

complessiva del 13,67% - in

sostitutiva del 26% in caso

caso di partecipazioni

qualificate – o imposta

di partecipazioni non

qualificate

Compatibilità della normativa italiana ■ Va sottolineato che la normativa italiana dovrebbe essere ritenuta compatibile con il diritto dell'Unione europea esclusivamente nel caso delle plusvalenze realizzate da società residenti in Stati terzi con i quali l'Italia non dispone di un adeguato scambio di informazioni realizzato n base a un accordo

esercitare un'influenza determinante sulla partecipata sia alle partecipazioni possedute al solo scopo di realizzare un investimento finanziario (sentenza C-35/11 del 13 novembre 2012 (FII-2)). Né dovrebbe operare nel caso in esame la cosiddetta clausola stand still di cui all'articolo 64, commaı, Tfue, che attribuisce agli Stati membri il diritto di conservare nei confronti degli Stati terzi le restrizioni ai movimenti di capitali, che comportino uno stabilimento o investimenti diretti, già in vigore al 31 dicembre 1993.

In definitiva, la normativa italiana dovrebbe essere ritenuta compatibile con il diritto dell'Unione europea esclusivamente nel caso delle plusvalenze realizzate da società residenti in Stati terzi con i quali l'Italia non dispone di un adeguato scambio di informazioni in base ad un accordo internazionale; l'assenza del predetto scambio è stato, infatti, più volte ritenuto dalla Corte di Giustizia idone o a legittimare il disconoscimento di regimi fiscali subordinati al soddisfacimento di condizioni verificabili solamente ottenendo informazioni dalle autorità competenti di un paese terzo (si pensi al requisito Pex dell'iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo esercizio di possesso).

corrente tra la Cdp e la banca intermediaria, sia con riferimento allastipuladeicontrattidimutuo tralebanchecosì finanziate dalla Cassa Depositi e Prestiti e i mutuatari.SecondoleEntrate,infatti, la banca svolge una funzione strumentale volta a consentire ha chiarito l'agenzia delle En- che la provvista messa a disposizione dalla Cdp per l'accesso al credito da parte dei soggetti meritevoli individuati dalla normatributario di questi contratti tivainquestionevenga effettiva-

mente destinata a tale finalità. Il contratto di mutuo stipulato dalla banca con il beneficiario, a seguito della messa a disposizione della provvista da partedellaCdp,sipone,dunque, quale atto esecutivo rispetto al pulato tra la Cassa Depositi e Prestiti e la banca; l'erogazione della provvista da parte della Cdp costituisce, infatti, presupposto necessario ed indispensabile per la successiva erogazione delle somme al beneficiario.

Pertanto, proprio in considerazione della stretta correlazione tra il contratto di finanziamento stipulato tra Cdp e banca il beneficiario finale, deve ritenersi che la previsione di esenre applicazione in relazione al rapporto di finanziamento considerato nella sua interezza, e cioè partendo dalla fornitura della provvista da Cdp sino alla vo rapporto di finanziamento e, consegna delle risorse finanziarie al mutuatario.